

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENZA L'AUSILIO DI STRUMENTI ELETTRONICI

Approvato con deliberazione del C.d.A. n. 79/2018

INDICE

CAPO I – I PRINCIPI

ART. 1 - INTRODUZIONE, DEFINIZIONI E FINALITÀ

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 3 – TITOLARITÀ DEI BENI E DELLE RISORSE

ART. 4 – RESPONSABILITÀ PERSONALE DELL'UTENTE

CAPO II – CRITERI DI UTILIZZO DEI DATI PERSONALI ANALOGICI

ART. 5 – CRITERI DI UTILIZZO

ART. 6 – DIVIETI

CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 7 – SANZIONI

ART. 8 – INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. REG. UE n. 2016/679 AGLI UTENTI

ART. 9 – COMUNICAZIONI

CAPO I – I PRINCIPI

ART. 1

INTRODUZIONE, DEFINIZIONI E FINALITÀ

Il presente disciplinare interno ha l'obiettivo di definire l'ambito di applicazione, le modalità e le norme sull'utilizzo della gestione di dati analogici da parte degli utenti (dipendenti, collaboratori, etc.), al fine di tutelare i beni dell'ente ed evitare condotte inconsapevoli e/o scorrette che potrebbero esporre l'ente a problematiche di sicurezza, di immagine e patrimoniali per eventuali danni cagionati anche a terzi.

L'insieme delle norme comportamentali ivi incluse, pertanto, è volto a conformare la Ente ai principi di diligenza, informazione e correttezza nell'ambito dei rapporti di lavoro, con l'ulteriore finalità di prevenire eventuali comportamenti illeciti dei dipendenti, pur nel rispetto dei diritti ad essi attribuiti dall'ordinamento giuridico italiano.

A tal fine, pertanto, si rileva che gli eventuali controlli ivi previsti escludono finalità di monitoraggio diretto ed intenzionale dell'attività lavorativa e sono disposti sulla base della vigente normativa, con particolare riferimento al *Regolamento UE n. 2016/679*, alla *Legge n. 300/1970* (c.d. Statuto dei Lavoratori) ed ai provvedimenti appositamente emanati dall'Autorità Garante (si veda in particolare *Prov. 1 marzo 2007*).

ART. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente disciplinare interno si applica ad ogni *Utente* nella possibilità di interagire con qualsiasi dato analogico di pertinenza dell'ente.

Per *Utente* si intende, pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni dipendente, collaboratore (interno o esterno), consulente, fornitore e/o terzo che in modo continuativo e non occasionale operi all'interno della struttura aziendale avente accesso ai locali nei quali sono conservati dati analogici.

Per *Ente* si intende, invece, l'organizzazione e/o comunque il Titolare dei beni e dei dati ivi disciplinate, il quale opererà per mezzo dei soggetti che ne possiedono la rappresentanza.

ART. 3

TITOLARITÀ DEI BENI E DELLE RISORSE

I beni dove sono custodi i dati analogici costituiscono beni aziendali rientranti nel patrimonio sociale e sono da considerarsi di esclusiva proprietà dell'ente.

Il loro accesso, pertanto, è consentito solo per finalità di adempimento delle mansioni lavorative affidate ad ogni *Utente* in base al rapporto in essere (ovvero per scopi professionali afferenti l'attività svolta per Ente), e comunque per l'esclusivo perseguimento degli obiettivi aziendali.

A tal fine si precisa sin d'ora che qualsivoglia dato e/o informazione trattato dell'ente in formato analogico, sarà dallo stesso considerato come avente natura aziendale e non riservata.

ART. 4

RESPONSABILITÀ PERSONALE DELL'UTENTE

Ogni *Utente* è personalmente responsabile dell'accesso in locali ove presenti dati analogici su indicazione dell'ente nonché dei relativi dati trattati per finalità aziendali.

A tal fine ogni Utente, nel rispetto dei principi di diligenza sottesi al rapporto instaurato con l'Ente, è tenuto a tutelare (per quanto di propria competenza) il patrimonio aziendale da utilizzi impropri e non autorizzati, danni o abusi anche derivanti da negligenza, imprudenza o imperizia. L'obiettivo è quello di preservare l'integrità e la riservatezza dei beni, delle informazioni e delle risorse aziendali. Ogni Utente, pertanto, è tenuto, in relazione al proprio ruolo ed alle mansioni in concreto svolte, ad operare a tutela della sicurezza fisica aziendale, riportando al proprio responsabile e senza ritardo eventuali rischi di cui è a conoscenza ovvero violazioni del presente disciplinare interno. Sono vietati comportamenti che possano creare un danno, anche di immagine, all'Ente.

CAPO II – CRITERI DI UTILIZZO DEI DATI PERSONALI ANALOGICI

ART. 5 CRITERI DI UTILIZZO

I trattamenti di dati personali effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici devono essere effettuati secondo i seguenti criteri:

- L'Ente definisce quali siano le mansioni inerenti al trattamento di dati analogici, oltre a definire chi possa avere accesso ai locali ove questi conservati.
- Non è consentito fare copia di questi dati.
- L'accesso a tali dati può avvenire unicamente su indicazione dell'ente stesso.
- L'Ente ricorda che le persone coinvolte nella manipolazione, riproduzione, occultamento e/o distruzione illegale di tali dati sono responsabili sia civilmente che penalmente e quindi possono essere condannate al pagamento dei danni e anche alla reclusione.

ART. 6 DIVIETI

Per i trattamenti di dati personali effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici è fatto divieto di trattare dati, se non preventivamente autorizzati dall'Ente;

CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 7 SANZIONI

L'eventuale violazione di quanto previsto dal presente disciplinare interno – rilevante anche ai sensi degli art. 2104 e 2105 c.c. - potrà comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari in base a quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

L'Ente avrà cura di informare senza ritardo (e senza necessità di preventive contestazioni e/o addebiti formali) le autorità competenti, nel caso venga commesso un reato, o la cui commissione sia ritenuta probabile o solo sospettata, tramite l'utilizzo illecito o non conforme dei beni e degli strumenti informatici aziendali.

ART. 8

INFORMATIVA AGLI UTENTI EX ART. 13 Regolamento UE n. 2016/679

Il presente disciplinare interno, nella parte in cui contiene le regole per l'utilizzo dei beni e degli strumenti aziendali, e relativamente ai trattamenti di dati personali svolti dall'Ente e finalizzati alla effettuazione di controlli leciti, così come definiti nell'art. 5, vale quale informativa ex art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679.

ART. 9

COMUNICAZIONI

Il presente disciplinare interno è messo a disposizione degli utenti, per la consultazione, al momento dell'assegnazione di un account Utente. Sulla intranet aziendale, ovvero presso la bacheca aziendale è pubblicata la versione più aggiornata dello stesso allo scopo di facilitarne la conoscibilità a tutti gli interessati.

Ad ogni aggiornamento del presente documento, ne sarà data comunicazione sulle bacheche aziendali e tramite l'invio di apposito messaggio e-mail. Tutti gli utenti sono tenuti a conformarsi alla versione più aggiornata del presente disciplinare.

Le autorizzazioni e/o concessioni richieste dal presente disciplinare ovvero poste nella facoltà degli utenti potranno essere comunicate all'Ente per mezzo di qualsiasi strumento che ne garantisca la tracciabilità (es: e-mail).

Il presente regolamento si compone di n. 5 pagine, compreso la presente.

L'Amministrazione

